

SOSPENSIONE DEL DECORSO DEI TERMINI PROCEDURALI PENALI

A mente dell'art. 83 comma 1 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, <<[d]al 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti [...] penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020>>.

A mente dell'art. 83 comma 2 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, <<[d]al 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti [...] penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione [...], per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto [...]>>.

Come è stato correttamente osservato, abrogando quanto precedentemente stabilito in materia dal d.l. 8 marzo 2020 n. 11, la norma fuga ogni dubbio circa la sospensione *tout court* del decorso di qualsivoglia termine procedimentale penale.

E' stato dunque sospeso il decorso di qualsivoglia termine procedimentale penale per il compimento di qualsivoglia atto?

Sì. Sembrerebbe corretto affermare che la terminologia utilizzata non lasci adito a dubbi. Anzi: a mente dell'art. 83 comma 2 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come detto, <<[s]i intendono [...] sospesi, per la stessa durata, [tra gli altri, anche] i termini stabiliti [...] per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione>>.

Da quando la sospensione delle udienze penali avrà carattere discrezionale?

Nel periodo ricompreso tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020, per ridurre al minimo gli assembramenti all'interno degli uffici giudiziari, i capi degli uffici giudiziari potranno valutare e disporre la sospensione delle udienze penali; ciò previa escussione dell'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del presidente della giunta regionale e del consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il termine di tre mesi per proporre querela rientra tra quelli sottoposti a sospensione?

No. Stante il tenore letterale dell'art. 83 comma 2 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l'anzidetto termine non sembrerebbe poter essere ricompreso tra quelli ivi previsti.

I termini procedurali che hanno iniziato a decorrere prima del periodo di sospensione s'intendono sospesi dall'8 marzo 2020?

Sì. Tutti i termini procedurali, ivi compresi quelli relativi alle impugnazioni, s'intendono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 compresi e ricominceranno a decorrere a fare data dal 16 aprile 2020.

I termini procedurali che avrebbero iniziato a decorrere durante il periodo di sospensione si devono intendere decorrenti a fare data dal 16 aprile 2020?

Sì. Tutti i termini procedurali, ivi compresi quelli relativi alle impugnazioni, s'intendono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 compresi.

E' sospeso anche il termine per il deposito delle liste testimoniali?

Sì. Anche in questo caso, infatti, essendo il termine computato a ritroso e potendo esso ricadere, in tutto o in parte, nell'anzidetto periodo di sospensione, viene differita l'udienza ovvero l'attività da cui esso decorre in modo tale da consentirne il pieno rispetto.

Quali sono i procedimenti ai quali non si applica la sospensione de qua?

- ✓ procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trasferimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea;
- ✓ procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- ✓ procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione 9 marzo 2020-15 aprile 2020, scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p., vale a dire i termini massimi di custodia cautelare;
- ✓ procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezze detentive.

La sospensione *de qua*, inoltre, non si applica quando i detenuti, gli imputati, i proposti od i loro difensori espressamente richiedano che si proceda nei seguenti casi:

- ✓ procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51 *ter* l. 26 luglio 1975, n. 354;
- ✓ procedimenti in cui sono applicate misure cautelari, custodiali o non custodiali, o di sicurezza (non detentive);
- ✓ procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Non sono sospesi i procedimenti che rivestono carattere di urgenza, per la sola necessità di assumere prove indifferibili, nei casi d'incidente probatorio. In questo caso, afferma l'art. 83 comma 3 lett. c) d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l'urgenza è dichiarata dal magistrato procedente, sempre su richiesta di parte, attraverso provvedimento motivato e non soggetto a gravame.

V'è differenza tra il regime normativo previsto per gli imputati/i detenuti maggiorenni e gli imputati/i detenuti minorenni?

No. Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 equipara le regole previste per i tribunali ordinari a quelle previste per i tribunale per i minorenni.

Le disposizioni passate in rassegna dall'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 sono applicabili anche ai procedimenti penali militari?

Sì, in quanto compatibili (arg. ex art. 83 comma 21 d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Il corso della prescrizione e i termini di durata delle misure cautelari sono sospesi nel periodo 9 marzo 2020-15 aprile 2020?

Sì. Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18 prevede espressamente che, nei (soli) procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini procedurali ai sensi del comma 2 dell'art. 83, il corso della prescrizione e i termini di durata delle misure cautelari (art. 303 e 308 c.p.p.) siano sospesi per lo stesso periodo (art. 83 comma 4 d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Il corso della prescrizione e i termini di durata delle misure cautelari sono sospesi anche successivamente al 15 aprile 2020, per il tempo in cui il procedimento penale è rinviato?

Sì. La sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 303, 308, 309, comma 9, 311 commi 5 e 5 *bis*, e 324 comma 7 c.p.p. e 24 comma 2 e 27 comma 6 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 opera per il tempo in cui il procedimento penale è rinviato ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 17 marzo 2020, n. 18 - quindi non per imposizione diretta di legge, bensì per scelta discrezionale dei capi degli uffici giudiziari per il periodo 16 aprile 2020/30 giugno 2020, pur sempre con le eccezioni indicate al comma 3 - (art. 83 comma 9 d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

In ogni caso la sospensione non opera oltre il 30 giugno 2020 (art. 83 comma 9 ultima parte d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Gli uffici giudiziari possono regolamentare la loro attività in relazione alle emergenze epidemiologiche del territorio?

Sì. E' prevista altresì la facoltà per i capi degli uffici giudiziari, nel periodo di sospensione dei termini e con riferimento all'attività giudiziaria non sospesa, d'adottare misure volte ad assicurare i mezzi di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid 19 e di contenimento degli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020.

Essi potranno dunque disporre:

- ✓ la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari garantendo in ogni caso lo svolgimento di attività urgenti;

- ✓ la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici oppure, per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la loro chiusura al pubblico;
- ✓ la regolamentazione dell'accesso ai servizi, anche attraverso la prenotazione telefonica o telematica, facendo in modo che la convocazione dell'utenza sia scaglionata ad orari fissi, sempre finalizzando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare forme di assembramento;

Essi potranno altresì:

- ✓ adottare delle linee guida vincolanti per gli uffici per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- ✓ disporre la celebrazione a porte chiuse ex art. 472 comma 3 c.p.p. di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze;
- ✓ disporre che le udienze rinviate durante il periodo di sospensione vengano rinfissate, ad eccezione di quelle indicate al comma 3 (quelle non soggette a rinvio nei casi espressamente indicati), a data successiva al 30 giugno 2020.

E' necessario che gli avvocati si rechino nelle cancellerie per conoscere la data in cui il processo è stato rinviato?

No. Proprio al fine di evitare assembramenti e accessi inutili nelle cancellerie, sia prima che dopo il periodo emergenziale, l'art. 83 comma 13 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 prevede che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali di cui si tratta saranno effettuate attraverso il sistema di notificazioni telematiche penali, prevedendo che le stesse siano eseguite a mezzo PEC al difensore di fiducia anche per gli imputati, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio.

I colloqui in carcere dei detenuti con i propri familiari potranno svolgersi regolarmente come accadeva prima dell'emergenza sanitaria?

No. Non potranno più svolgersi attraverso le modalità ordinarie.

L'art. 83 comma 16 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 dispone che, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020 (si deve presumere, allo stato, una proroga dell'anzidetto termine), i colloqui dei condannati, internati e imputati con i congiunti o con altre persone aventi diritto sono svolti a distanza mediante apparecchiatura e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che potrà essere utilizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39 comma 2 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e all'art. 19 comma 1 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121.

I detenuti potranno continuare ad usufruire regolarmente dei permessi premio e della semilibertà?

No. Nel periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 il 31 maggio 2020 è stata prevista (art. 83 comma 17 d.l. 17 marzo 2020, n. 18) anche la possibilità di sospendere da parte della magistratura di sorveglianza la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà.

Si tratta di facoltà rimessa all'ufficio giudiziario, che dovrà improntare la decisione alla situazione epidemiologica delle località interessate in cui le misure dovranno essere eseguite.

I detenuti con residuo pena inferiore a 18 mesi potranno usufruire di misure alternative alla detenzione?

Sì. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del d.l. d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e fino al 30 giugno

2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena (art. 123 comma 1 d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Questi dovranno essere sottoposti a procedura di controllo <<mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (braccialetto elettronico, n.d.r.) resi disponibili per i singoli istituti penitenziari>>, esclusi i detenuti che abbiano un residuo pena inferiore a sei mesi (art. 123 comma 3 d.l. 17 marzo 2020, n. 18).

Anche i detenuti minorenni potranno beneficiare della detenzione domiciliare presso la loro abitazione?

Sì. Per i minorenni, in ogni caso, non è prevista l'applicazione degli <<strumenti elettronici>> di controllo.

Possono beneficiare della detenzione domiciliare tutti i condannati con pena, anche residua, inferiore a 18 mesi?

No. L'art. 123 comma 1 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 prevede espressamente una serie di esclusioni:

- ✓ soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'art. 4 *bis* l. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli artt. 572 e 612 *bis* c.p.;
- ✓ delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 c.p.;
- ✓ detenuti che sono sottoposti a regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'art. 14 *bis* l. 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14 *ter* della medesima legge;

- ✓ detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'art. 77 comma 1 nn. 18, 19, 20 e 21 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- ✓ detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81 comma 1 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;
- ✓ detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.